Indice - Investimenti all'estero e quadro RW

Capitolo 1 - ASPETTI GENERALI

Investimenti all'estero nel quadro RW pag. 9
Obblighi di monitoraggio degli investimenti all'estero pag. 16
Operazioni in criptovalute: aspetti amministrativi, contabili e fiscali pag. 31

Capitolo 2 - TASSAZIONE

Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) pag. 41
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) pag. 48
Quadri reddituali per redditi prodotti all'estero (RM, RT, ed RL) pag. 60

Capitolo 3 - CASI PARTICOLARI

Quadro RW per enti non commerciali e società semplici pag. 71
Trust e quadro "RW" pag. 78
Informazioni che giungono in via automatica dall'estero all'agenzia entrate (CRS) pag. 87

Capitolo 4 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ravvedimento operoso per omessa compilazione quadro RW pag. 91
Ravvedimento operoso spontaneo per omessa/infedele compilazione quadro RW pag. 93

IL QUADRO RW

Ambito soggettivo
Sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia indicati D.L. 167/1990 art. 4:
- le persone fisiche, anche se titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Ambito applicativo
All'interno del quadro RW, devono essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d'imposta:
- degli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch'esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Per gli importi in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del Tuir.

Modalità dichiarative
Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE. Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell'IVIE ovvero dell'IVAFE, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 20. Considerato che il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta (ad esempio in caso di conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2022).

Esoneri
L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a € 15.000; resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE. L'imposta per i conti correnti è dovuta dalle persone fisiche in misura fissa di € 34,20 laddove la somma delle giacenze medie di tutti i conti correnti detenuti presso lo stesso intermediario sia superiore a € 5.000.

Attività in gestione a intermediari
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti, comunque, conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Attività in comunione, cointestate o su cui sussistono più diritti
Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto, sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega a operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.

Interposta persona
L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il

tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).
In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
L'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Modello 730
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi 2023 Persone fisiche (ex Unico PF), il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2023, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello Redditi 2023 Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un "quadro aggiuntivo" al modello 730). Vale il medesimo principio anche per i quadri reddituali RM ed RT che sono presenti solo nel modello Redditi PF.

Valore dell'immobile
Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta. Importanti chiarimenti sono contenuti nella C.M 28/E/2012.
In via generale, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.
Per gli immobili localizzati nella UE o nello Spazio Economico Europeo va utilizzato il valore catastale così come desumibile dalle normative interne dei singoli paesi.

Sanzioni e ravvedimento
La violazione degli obblighi dichiarativi relativi al quadro RW è oggetto di sanzioni.
La violazione dell'obbligo di dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati. La base imponibile di calcolo di tale sanzione è il valore dichiarato in colonna 8) dei singoli righi RW. La sanzione può essere ragguagliata al periodo di possesso ma, stando alle indicazioni dell'Agenzia Entrate, non è possibile operare il ragguaglio alla percentuale di possesso.

Tale percentuale è aumentata dal 6% al 30% nei casi in cui la violazione sia relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Si tratta dei Paesi elencati nei D.M 21.11.2001 e 4.05.1999.
Nel caso in cui il quadro RW sia presentato entro novanta giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (ovvero sia presentato entro il 28.02.2024 in luogo del 30.11.2023), si applica la sanzione fissa di € 258 ridotta come da ravvedimento operoso ad un decimo. Taluni in dottrina sostengono la riduzione ad un nono.
La Circ. Ag. Entrate 8.04.2016, n. 12 ha chiarito che dette sanzioni si applicano:
- nel caso di conti correnti, sul valore medio di detenzione indicato in colonna 8);
- mentre, nelle altre fattispecie, la base è rappresentata dal valore al termine del periodo di detenzione o d'imposta sempre indicato in colonna 8).

La stessa circolare ha precisato che la sanzione va ragguagliata al periodo di detenzione.
In ipotesi di dichiarazione presentata per la prima volta entro il 28.02 (trattasi della c.d. dichiarazione tardiva) è dovuta l'ulteriore sanzione fissa (art. 1, c. 1 D. Lgs. 471/1997), pari a € 250, ridotta a 1/10.

Capitolo 1

ASPETTI GENERALI

INVESTIMENTI ALL'ESTERO NEL QUADRO RW

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI NORMATIVI
- DATI DA INDICARE NEL QUADRO

Art. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 *- Art. 2, c. 4-bis D.L. 28.01.2014, n. 4 - Art. 7-quater, c. 23 D.L. 22.10.2016, n. 193 D.L. 28.06.1990, n. 167 - L. 30.10.2014, n. 161 - L. 15.12.2014, n. 186 - Provv. Agenzia Entrate 29.01.2021 Circ. Ag. Entr. 23.12.2013, n. 38/E - Circ. Ag. Entr. 14.05.2014, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 8.04.2016, n. 12/E Circ. Ag. Entrate 7.04.2017, n. 8/E - Ris. Ag. Entrate 16.09.2016, n. 77/E - RM 82/2020*

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche, dalle società semplici, dalle associazioni e dagli enti non commerciali, ivi compresi i trust, fiscalmente residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini IVIE e IVAFE.

SCHEMA DI SINTESI

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	⇨ Valore Ivie ⇨	• Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivie, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell'immobile è costituito dal: .. **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza; .. valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.
	⇨ Successione e donazione ⇨	• Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello indicato nella **dichiarazione di successione** o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. • In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.
	⇨ Paesi Ue, Norvegia e Islanda ⇨	• Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'**Unione Europea** o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo il valore è costituito dal: .. **valore catastale** o, in mancanza: .. costo risultante dall'atto di acquisto *o*, *in assenza*; .. valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
	⇨ Altre attività patrimoniali ⇨	• Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'Ivie, il contribuente deve indicare: .. il **costo di acquisto**, *ovvero*; .. il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA	⇨ Valore Ivafe ⇨	Per l'individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivafe. Pertanto, il valore è pari al **valore di quotazione** rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione.
	⇨ Titoli non negoziati ⇨	Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve fare riferimento al **valore nominale** o, in mancanza, al **valore di rimborso**, anche se rideterminato ufficialmente.
	⇨ Più acquisti ⇨	Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto "**L.I.F.O.**"; pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
	⇨ Prospetto ⇨	Per esigenze di semplificazione il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.
AGGREGAZIONE	⇨ Operazioni della stessa natura ⇨	In presenza di più operazioni della stessa natura il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, ossia dai medesimi **codici "investimento"** e **"Stato Estero"**.
	⇨ Modalità di compilazione ⇨	• In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l'Ivafe complessiva dovuta. • La predetta compilazione semplificata è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un **apposito prospetto** da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione Finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento di queste ultime, nonché le modalità di calcolo dell'Ivafe. • Per le attività finanziarie l'importo **è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione** predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

ASPETTI NORMATIVI

MODALITÀ DICHIARATIVE

- **Oggetto di rilevazione**
  - Il contribuente deve compilare il quadro RW per:
    .. assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale;
    .. calcolare quanto dovuto a titolo di Ivie e Ivafe.



Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre compilare il quadro **anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta** (esempio: conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2022).



- Ci si chiede se il quadro RW vada compilato anche per assolvere gli obblighi IVIE/IVAFE laddove il monitoraggio non sia in realtà dovuto. Si pensi al caso degli immobili che non hanno subito variazioni. In tal caso il monitoraggio non è dovuto ma resta da versare l'Ivie che però vene liquidata nello stesso quadro!
- Nella Risp. ad interpello n. 93/2022 l'Agenzia ha precisato che laddove non sia dovuta la compilazione del quadro RW ma risulti dovuta l'imposta IVAFE, il quadro va comunque compilato ai fini della liquidazione della stessa.

- **Importi in valuta**

Ris. Ag. Entrate 77/E/2016

- Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei **cambi medi mensili** agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.
  - In particolare, per le attività detenute all'estero all'1.01, si deve applicare il **cambio medio del mese di dicembre dell'anno precedente**.
- Utilizzo del **costo di acquisto** nella valorizzazione.
  - Si applica il **cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto** (provvedimento di accertamento dei tassi di cambio).
  - **Non è necessario aggiornare** il valore indicato nella dichiarazione.
- Utilizzo nella valorizzazione del **valore di mercato**, rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione).
  - Si applica il **cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo** (dicembre) (provvedimento di accertamento dei tassi di cambio).
  - **È necessario aggiornare** annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

Presentazione del quadro	**Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il Modello 730/2023**, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del Modello Redditi 2023 Persone fisiche debitamente compilato.

SOGGETTI INTERESSATI



- **Persone fisiche**
- **Enti non commerciali**
- **Società semplici ed equiparate**

Residenti in Italia

- Che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe).

Disponibilità delle attività	• Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i **titolari** delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la **disponibilità** o la possibilità di movimentazione. • Qualora un soggetto residente abbia la **delega** al prelievo su un conto corrente estero, è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.
Possesso per interposta persona	• **L'obbligo di compilazione del quadro RW** sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). • Devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

TITOLARI EFFETTIVI

- Sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 2, lett. pp) e dell'art. 20 D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.

- L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.
- Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.
- Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, devono essere valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano, in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di "titolare effettivo".

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

- Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
- Queste attività devono sempre essere indicate nel quadro RW, **indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili** nel periodo d'imposta.
- Le attività patrimoniali detenute all'estero devono essere indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
- Devono essere, altresì, indicate le attività patrimoniali **detenute per il tramite di soggetti** localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi, nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

Esempi	**Immobili situati all'estero** o diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (es.: comproprietà o multiproprietà), **oggetti preziosi** e **opere d'arte** che si trovano fuori del territorio dello Stato, **imbarcazioni** o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Immobili esteri	Sono considerati "detenuti all'estero" anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.
Assenza di variazioni sugli immobili 	• Gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione dei redditi **non sussistono** ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW) per gli immobili situati all'estero per i quali **non siano intervenute variazioni** nel corso del periodo d'imposta, **fatti salvi i versamenti relativi all'Ivie** (viene meno anche la relativa sanzione per omessa compilazione del quadro). Il quadro RW deve comunque essere compilato per il calcolo dell'Ivie. • Ai soli fini della corretta determinazione dell'Ivie complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute **anche per un solo immobile**, il quadro deve essere compilato con l'**indicazione di tutti gli immobili** situati all'estero compresi quelli non variati.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

- Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui **derivano redditi di capitale** o **redditi diversi** di natura finanziaria di fonte estera.
- Le attività finanziarie scontano IVAFE solo se trattasi di prodotti finanziari.
- Sono prodotti finanziari quelli elencati all'art. 1 D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF):
  - .. azioni;
  - .. obbligazioni;
  - .. titoli di stato;
  - .. titoli di debito negoziabili;
  - .. fondi comuni di investimento;
  - .. contratti future, swap, d'opzione e a termine.
- Non sono prodotti finanziari le partecipazioni in società estere non quotate e i finanziamenti soci erogati a dette società. Non sono prodotti finanziari nemmeno le criptovalute (Risp. 788/2021).
- Queste attività devono essere sempre indicate nel **quadro RW**, poiché di per sè produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
- Le attività finanziarie detenute all'estero devono essere indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'**interpello n. 956-36/2018**, ha chiarito che le **criptovalute** devono essere oggetto di comunicazione mediante il **quadro RW** e, precisamente, nella **colonna 3 del rigo RW1 con il codice "14"** (il codice dello Stato estero può non essere indicato); se cedute, generano redditi di natura finanziaria. Il controvalore in euro della valuta virtuale deve essere determinato al 31.12 del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata. La conferma ufficiale è giunta con Risp. interpello 788/2021.
- Ai contribuenti privati che detengono criptovalute si applicano ai fini della tassazione reddituale le regole riguardanti le valute estere e, quindi, tutta la disciplina prevista dagli artt. 67 e 68 Tuir.
- La detenzione delle valute virtuali non è soggetta all'Ivafe, in quanto tale imposta è applicata soltanto ai depositi e conti correnti di "natura bancaria".

DATI DA INDICARE NEL QUADRO

OGGETTO DEL MONITORAGGIO

- Detenzione diretta di un investimento all'estero o attività estera di natura finanziaria.
  - Valore.
  - Quota di possesso espressa in percentuale.
- Detenzione di attività estere per il tramite di società
  - Valore della partecipazione nella società estera qualora sia localizzato in un **Paese collaborativo**.
  - Percentuale di partecipazione.
  - Codice fiscale o identificativo della società estera.

  In ipotesi di una partecipazione rilevante (esempio: la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25%). Va indicato anche la posizione di titolare effettivo (cod. 2 col. 2) e va compilato il campo 21 relativo al C.F. della società estera.
- Partecipazioni in società residenti in **Paesi non collaborativi**[(1)]
  - Valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società. Trattasi del c.d. principio del look through. In sostanza si indica in colonna 8) il totale dell'attivo patrimoniale della società estera in luogo del valore nominale della partecipazione.

  - Percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
  - Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrata la condizione di "titolare effettivo", ovvero una partecipazione > 25% anche indiretta.

Nota[(1)]	Sono Paesi collaborativi **gli Stati e territori inclusi nel D.M. 4.09.1996**, come modificato dal D.M. 9.08.2016 e dal D.M. 23.03.2017.

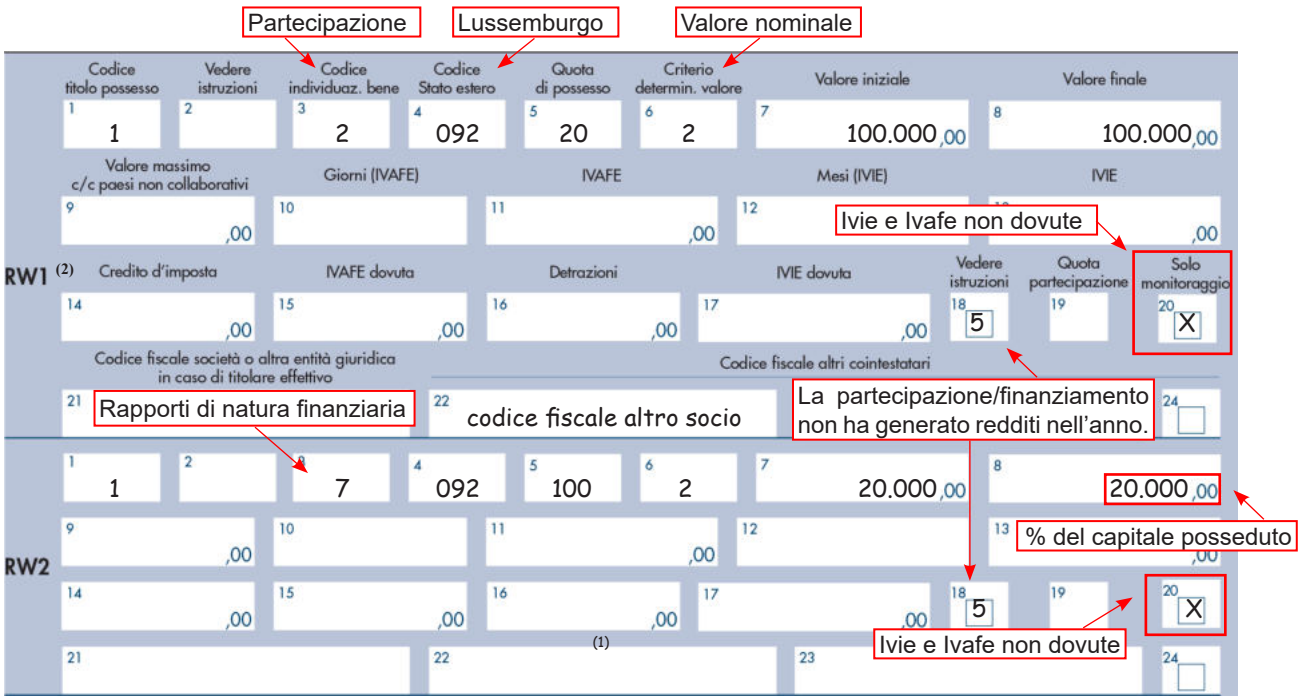
COMUNIONE E COINTESTAZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

- Ciascuno dei soggetti interessati deve compilare il quadro RW con riferimento **all'intero valore delle attività** e con l'indicazione della **percentuale di possesso**.
- Qualora sul bene sussistano più diritti reali quali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà, poiché in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

Esempio n. 1 **Partecipazione in società estera residente in un Paese collaborativo (Lussemburgo)**

Dati

- Un contribuente, in data 1.03.2022, costituisce una società lussemburghese, in cui possiede il 20% del capitale, mediante un apporto di € 20.000,00. Il capitale complessivo della società è pari a € 100.000,00. Non rileva nè il valore di mercato della società nè il valore totale del patrimonio netto.
- Il socio, in data 1.04.2022, effettua un finanziamento infruttifero di € 20.000,00. Non ha incassato dividendi.



Note

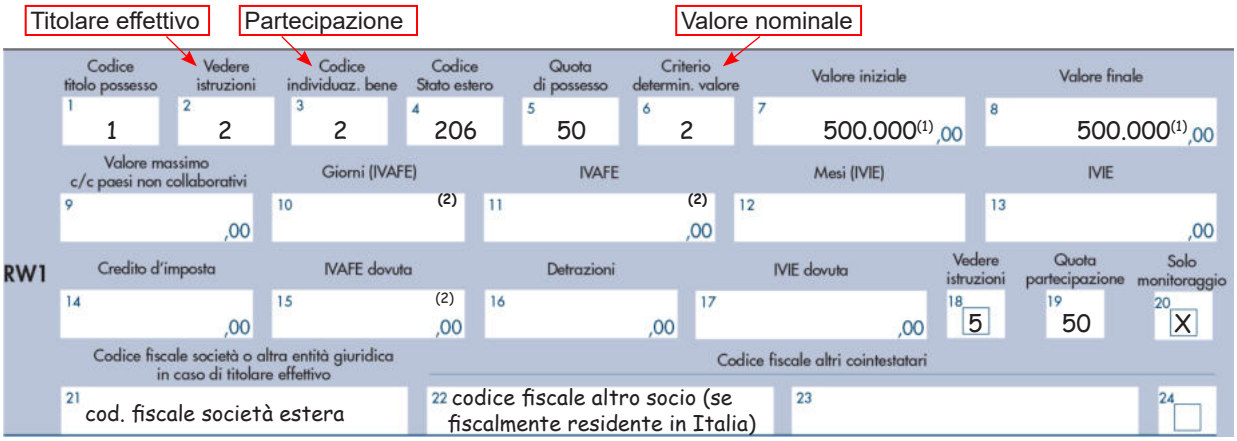
(1) Il finanziamento del socio è erogato a titolo personale; pertanto non va indicato il C.F. dell'altro socio.

(2) Si ritiene sia compilabile il quadro RW in relazione ad una partecipazione estera anche indicando in colonna 5) il 100%, ed in colonna 8) il proprio valore del capitale sociale. In tal caso in colonna 19) si indicherà l'effettivo valore della partecipazione (20%). Con questa modalità di compilazione non dovranno, ragionevolmente, essere compilati i campi 22 e 23 con il codice fiscale degli altri soci.

Esempio n. 2 **Titolare effettivo di società in Paese non collaborativo**

Dati

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale pari a € 40.000 di una società estera localizzata in un Paese non collaborativo (perchè non elencato nel D.M. 4.9.1996) nella misura del 50%, la quale detiene immobili e attività finanziarie del valore di € 500.000 (cambio medio al 31.12). La partecipazione del 50% qualifica il socio italiano come titolare effettivo.



Note

(1) Per i Paesi black list si applica un approccio "*look through*" finalizzato all'evidenziazione, accanto alla percentuale di partecipazione nel veicolo estero, del **valore degli investimenti da questo detenuti** e delle attività estere finanziarie intestate alla società in luogo del valore della partecipazione. Questo criterio opera solamente se sono soddisfatti i requisiti del titolare effettivo; diversamente, se la partecipazione non integra il controllo ai fini antiriciclaggio, si dovrà segnalare la partecipazione. Se le partecipazioni estere sono **quotate in mercati regolamentati** e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, **sono valorizzate direttamente** nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale in quanto non esiste per queste il concetto di titolare effettivo ed è escluso il principio del *look through* nonostante siano collocate in Stati paradisiaci. Il contribuente deve indicare, per ciascuna società o entità giuridica, il **valore complessivo** di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un **apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività** (**Circ. Ag. Entrate 38/E/2013**).

(2) Nel caso di possesso di azioni in società estera quotata deve essere compilato anche il rigo RW2, in cui inserire il valore normale della partecipazione (capitale sociale) e calcolare l'Ivafe nelle colonne 10, 11 e 15. In questo caso non va barrata la colonna 20.

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- AMBITO APPLICATIVO
- COMPILAZIONE DEL QUADRO RW PER TITOLARI EFFETTIVI
- CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ
- VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- CASI PRATICI

D.L. 28.06.1990, n. 167, conv. L. 4.08.1990, n. 227 *- L. 6.08.2013, n. 98 - D. Lgs. 21.11.2007, n. 231*
Provv. Ag. Entrate 18.12.2013 prot. 151663 - Circ. Ag. Entrate 23.12.2013, n. 38/E

L'art. 9 L. 6.08.2013, n. 97 ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.L. 28.06.1990, n. 167, in merito alla disciplina del "monitoraggio fiscale". In particolare, **l'obbligo di indicare nel quadro RW** della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, **si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti** e le attività **per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i "titolari effettivi"** ai sensi della normativa antiriciclaggio.

SCHEMA DI SINTESI

DATI DA INDICARE NEL QUADRO RW DI UNICO

- ⇨ • Investimenti all'estero.
  • Attività estere di natura finanziaria.
  Suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d'imposta.
  ⇨ L'obbligo sussiste **a prescindere dall'importo** degli investimenti e delle attività.
- ⇨ • **Consistenze** degli investimenti e delle attività valorizzate **all'inizio di ciascun periodo d'imposta** (ovvero al primo giorno di detenzione) **e al termine dello stesso** (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).
  • **Periodo di possesso** delle attività.
  • **Percentuale** di partecipazione.
- ⇨ • Dati relativi:
  .. all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (**IVIE**);
  .. all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**). — Se dovute

VALORE DELLE ATTIVITÀ

- ⇨ Attività di natura finanziaria ⇨ • Per l'individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE, anche se non dovuta.
  • Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli inclusi nella *white list* occorre indicare anche **l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta**.
- ⇨ Immobili all'estero ⇨ La determinazione del valore deve seguire gli stessi criteri adottati ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta.
- ⇨ Attività patrimoniali all'estero diverse da immobili ⇨ • Si deve indicare il **costo d'acquisto**, risultante dalla relativa documentazione probatoria
  o, in mancanza della documentazione
  • Il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).
- ⇨ Importi in valuta ⇨ Il **controvalore in euro** degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW è calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei **cambi medi mensili** agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir.

AMBITO APPLICATIVO

SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE IL QUADRO RW

- Persone fisiche.
- Enti non commerciali.
- Società semplici e soggetti equiparati.

• Residenti in Italia

Le persone fisiche sono ricomprese anche se titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

IPOTESI IN CUI SORGE L'OBBLIGO DICHIARATIVO

- **Possesso diretto**
  - I contribuenti residenti, rientranti nell'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, **a titolo di proprietà o di altro diritto reale**, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi **anche se pervengono da eredità o donazioni**.
- **Più diritti reali**
  - Qualora sul bene sussistano più diritti reali (esempio: nuda proprietà e usufrutto), sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento **sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà**.
- **Comunione**
  - Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del **quadro RW** è **a carico di ciascun soggetto** intestatario, con riferimento all'**intero valore** delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.
- **Disponibilità**
  - Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la **disponibilità** o la possibilità di movimentazione.

    In caso di **conto corrente estero** intestato a un soggetto residente sul quale vi è la **delega** di firma di un altro soggetto residente, **anche il delegato** è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.
- **Interposta persona**
  - L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

  Esempio: Soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate a un **trust** (residente o non residente).
- **Titolari effettivi**

  
  - L'obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società o a entità giuridiche diverse dalle società (esempio: fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, a enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di "**titolari effettivi**" delle attività stesse (partecipazioni o interessenze).

Tavola n. 1 — **Individuazione del titolare effettivo**

Intestazione delle attività	Titolare effettivo delle attività	
Società	Persona fisica o persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il **controllo diretto o indiretto** di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.	Tale criterio, mutuando dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), è soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25% più uno** di partecipazione al capitale sociale.
	Persona fisica o persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.	
Entità giuridiche (fondazioni) e istituti giuridici (trust) che amministrano e distribuiscono fondi	Ai fini antiriciclaggio, art. 20 e 22 D.Lgs. 231/2007, è titolare effettivo dell'investimento estero detenuto tramite una fondazione i componenti del CdA, in ipotesi di Trust, il disponente, il trustee, il guardiano ed i beneficiari. In passato i titolari effettivi erano individuati nell'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007. Tale allegato è stato abrogato con il D. Lgs. 90/2017. La compilazione del quadro RW in capo ai titolari effettivi di trust non va però mutuata tout court dalla normativa antiriciclaggio (Risp 506/2020 - RM 53/2019), infatti sono esonerati dalla compilazione il trustee, il guardiano e, anche il disponente (C.M. 20.10.2022, n. 34/E). Rimane dovuta la compilazione in capo ai beneficiari. Invero la C.M. 34/e/2022 precisa che la compilazione è dovuta sempre in capo ai beneficiari "mandatory" ovvero beneficiari che hanno un diritto soggettivo alla percezione di frutti e/o fondo del trust. Potremmo definirli anche beneficiari "punutalmente individuati". Diversamente, se il beneficiario di un trust è discrezionale, questo deve compilare il quadro RW solo nell'anno in cui il trustee estero decide di effettuare a suo vantaggio una attribuzione. In questo secondo caso, infatti, il beneficiario monitora sostanzialmente, un diritto di credito nei confronti dei un soggetto non residente (il trust estero).	